



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 13/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
TIPOGRAFIA MILANO DI B./WIND TRE S.P.A. (GIA' WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
(GU14 n.656/16)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 aprile 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento indennizzi*;

VISTA l’istanza della Tipografia Milano di B., del 14 aprile 2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante, intestataria dell'utenza telefonica fissa *business* n. 041989xxx, ha contestato l'interruzione del servizio voce e dati dal 9 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015. In particolare nell'istanza introduttiva del procedimento e nel corso dell'audizione, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- a. l'interruzione dei servizi voce dati è avvenuta in un periodo molto redditizio per la tipografia determinando un danno economico rilevante;
- b. nonostante le continue richieste inviate tramite posta certificata al servizio clienti, solo in data 12 gennaio 2016 un tecnico è intervenuto in loco e nei due giorni successivi la linea telefonica ed il servizio ADSL venivano ripristinati.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto il risarcimento dei danni sia economici che morali dovuti all'interruzione del servizio voce dal 9 dicembre 2015 al 14 gennaio 2016.

2. La posizione dell'operatore

La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A., di seguito anche solo "Wind" o "Società"), nella memoria e nel corso dell'audizione, ha dichiarato che dalle verifiche effettuate è emerso che, in data 9 dicembre 2015, veniva aperto un guasto per la linea telefonica oggetto di controversia per linea muta. Il guasto, aperto e chiuso varie volte, veniva risolto definitivamente in data 14 gennaio 2016, come risulta dal dettaglio del traffico depositato. Il successivo 15 gennaio, l'istante veniva informato della risoluzione del disservizio. Tanto premesso, Wind, nel corso della discussione, ha dichiarato la propria disponibilità ad indennizzare l'interruzione dei servizi voce e dati di un'utenza *business* per il numero di giorni indicati dall'istante, ma la proposta non è stata accettata.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante può essere accolta, come di seguito precisato.

Nel caso in esame, l'istante lamenta l'interruzione della linea telefonica e del servizio ADSL di un'utenza *business* dal 9 dicembre 2015 al 14 gennaio 2016. Dalla documentazione depositata da entrambe le parti, il disservizio lamentato dall'istante risulta incontestato dalla parte convenuta che ha già dichiarato la propria disponibilità a riconoscere gli indennizzi previsti dal *Regolamento sugli indennizzi*. Tanto premesso,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

considerato che ai sensi dell'art. 19, comma 4 del Regolamento, la materia risarcitoria esula dalle competenze di questa Autorità, con riferimento alla richiesta di cui al punto i), la stessa deve essere valutata alla luce delle competenze attribuite dalla legge a questa Autorità, e dunque limitatamente al riconoscimento dell'indennizzo per l'interruzione dei servizi. Pertanto, la società Wind sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo di cui agli articoli 5, comma 1, e 12, comma 2 del *Regolamento indennizzi*, secondo il parametro pari ad euro 10,00 *pro die* per il numero di 36 giorni calcolati dal 9 dicembre 2015 (data in cui vi è stata la prima segnalazione per linea muta) al 14 gennaio 2016 (data in cui il disservizio è stato risolto).

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento, la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. si è fusa, per incorporazione, con la società H3G S.p.A. nella nuova società Wind Tre S.p.A.;

CONSIDERATO che la nuova formulazione dell'art. 2504-*bis* c.c., al comma 1 chiarisce che la fusione tra società prevista dall'art. 2501 c.c. e seguenti non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fusione paritaria, bensì attua l'unificazione per integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (cfr. Cass., Sez. II, 22 agosto 2007, n. 17855; Cass., Sez. III, 23 giugno 2006, n. 14526).

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie l'istanza della Tipografia Milano di B. nei confronti della società Wind Tre S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Wind Tre S.p.A. è tenuta in favore dell'istante a corrispondere, mediante bonifico o assegno bancario, la somma pari ad euro 720,00 (settecentoventi/00), a titolo di indennizzo per l'interruzione dei servizi voce e dati di un'utenza *business*, maggiorata degli interessi legali dalla data di proposizione dell'istanza.

3. La società Wind Telecomunicazioni S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi